

## M O V I M E N T O F O R E N S E

Milano, 23 novembre 2022

Spettabile

Commissione Giustizia della Camera dei Deputati Ufficio di Presidenza

a mezzo e-mail: com\_giustizia@camera.it

Oggetto: Proposte di legge C.73, C.271, C.338, C.528 recanti "Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali" - Osservazioni.

**Movimento Forense**, associazione maggiormente rappresentativa *ex* art. 3 regolamento CNF 4 /14, presa visione delle PdL C73 Costa, C271 Morrone, C338 Meloni, C528 Mulè, rappresenta che il complessivo impianto della normativa appare coerente con la finalità di rafforzare la tutela dei professionisti.

Si propone peraltro, al fine di evitare pratiche elusive, di intervenire con le modifiche suggerite, inserendo (Testo Meloni):

- all'art. 3, la lettera m)
- m) quanto agli avvocati nelle previsioni volte a determinare il valore della controversia con modalità difformi da quelle del codice processuale civile.
  - all'art. 5, il comma 1 così modificato
- 1. Gli accordi preparatori o definitivi, purché vincolanti per il professionista, conclusi tra i professionisti e le imprese di cui all'articolo 2, **nonché le offerte provenienti anche dal solo professionista**, si presumono unilateralmente predisposti dalle imprese stesse, salva prova contraria.
  - all'art. 10, comma 3, aggiungendo la lettera d)
- d) acquisire presso i soggetti di cui al superiore art. 2, n. 1, documentazione e convenzioni, contratti, esiti della gara, affidamenti ed elenchi di fiduciari a fini di cui al presente articolo.



## riformulando l'art. 11 come segue

1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle convenzioni in corso, sottoscritte prima della data di entrata in vigore della medesima legge limitatamente agli incarichi conferiti successivamente al decorso di 6 mesi dalla entrata in vigore della presente legge.

## **MOTIVAZIONI DELLE MODIFICHE E DELLE INTEGRAZIONI**

Art. 3

L'integrazione si rende necessaria per evitare che attraverso la predeterminazione unilaterale di artificiosi criteri di determinazione del valore della controversia o dell'incarico si pervenga a determinare il compenso su uno scaglione di valore inferiore rispetto a quello effettivo.

Art. 5

Da tempo, i contraenti forti utilizzano a fini elusivi la modalità di far dichiarare al professionista la propria disponibilità ad accettare un incarico o svolgere una prestazione a corrispettivi che violano i principi dell'equo compenso. Con tale modifica, si esplicita che anche l'impegno unilaterale costituisce violazione della normativa.

Art. 10

Si ritiene utile l'integrazione al fine di dare all'osservatorio poteri effettivi.

Art. 11

Poiché le convenzioni in atto non hanno scadenza o hanno durata indeterminata, appare opportuno intervenire chiarendo che la normativa si applica a tutti gli incarichi conferiti successivamente alla data di vigenza, con un periodo transitorio di sei mesi.

Si resta a disposizione per ogni ulteriore interlocuzione. Con osservanza.

**Avv. Antonino La Lumia**Presidente Nazionale Movimento Forense

Avv. Alberto Vigani

Responsabile Ufficio Legislativo Movimento Forense

July Jan